

Parco Nazionale



Monti Sibillini

Parco Nazionale dei Monti Sibillini

Uffici attualmente ospitati presso:

Istituto Zooprofilattico dell'Umbria e delle Marche
Via Maestri del Lavoro, 06029 Tolentino (MC)
Tel./Fax +39 0733 961946/+39 335 8745284

Municipio di Visso Località Palombare (Impianti Sportivi)
62039 Visso (MC)
Tel. +39 0737 961563

Prot.n. 0003474-12/06/2018-EP_M078-SARCH-P

Class. 7.10.5

Oggetto: Legge 06.12.1991 n.394 e smi - D.M. 03.02.1990 - D.P.R. 06.08.1993
Sanatoria per diminuzione volume e superficie di un locale sito al piano 1° e
contestuale aumento volume e superficie di un locale posto al piano terra
entrambi a servizio di piscina già realizzata a Montemonaco loc. Pignotti (Fg.12
mapp.432) Richiedente: SUAP Piceno Consind per Capponi Maurizio
(Pr. 136/15) Comunicazione concessione provvedimento n. 95 del
12.06.2018 e richiesta affissione Albo.

Trasmissione solo via PEC (D.Lgs. n.82/05)

sportellounicoipiceno@emarche.it

SUAP Piceno Consind Zona Servizi Collettivi - Marino del Tronto
63100 Ascoli Piceno

comunemontemonaco.protocollo@pec.it

Comune di Montemonaco Piazza Risorgimento, 5
63088 Montemonaco (Ap)

Reparto Carabinieri Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Visso (Mc)

Stazione Carabinieri Parco Montemonaco Montemonaco (Ap)

Si fa riferimento alla procedura di cui in oggetto ed alla Vs. ID SUAP 315/2015, pervenuta in data 15.07.2015 (prot.4069) e successivamente integrata a seguito di specifica richiesta con nota pervenuta in data 29.05.2018 (prot.3113) inerente la sanatoria di cui in oggetto con la presente si trasmette il provvedimento n. 95 del 12.06.2018 con il quale è stato concesso il Nulla Osta alle prescrizioni e condizioni in esso contenute.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art.13 comma 1 della legge 394/91 smi, si chiede, di affiggere all'albo di questo Comune per sette giorni il nulla osta di cui in oggetto a partire dal 15.06.2018. Si resta in attesa di copia del provvedimento trasmesso provvisto della relativa attestazione di avvenuta pubblicazione.

Al Reparto Carabinieri Parco ed alla Stazione Carabinieri Parco che leggono per conoscenza viene trasmessa copia del provvedimento in oggetto per lo svolgimento dei relativi compiti di vigilanza previsti dalla normativa generale di cui sopra.

Cordiali saluti.



Il Direttore

Ing. Carlo Bifulco

**Esito di richiesta di Nulla Osta**

(art.13 e 11, L.394/91)

N° 95**Del 12.06.2018**

Oggetto: Sanatoria per diminuzione volume e superficie di un locale sito al piano 1° e contestuale aumento volume e superficie di un locale posto al piano terra entrambi a servizio di piscina già realizzata a Montemonaco loc. Pignotti (Fg.12 mapp.432) __ Richiedente: SUAP _ Piceno Consind per Capponi Maurizio __ (Pr. 136/15)

IL DIRETTORE

Visto il documento istruttorio, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dal quale si rileva la necessità di provvedere ad adottare il presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;

Visto il D.M. 3.2.1990, art.4, comma 1°;

Vista la legge 6.12.1991 n. 394 e smi;

Visto il D.P.R. 06.08.1993;

Viste le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000, n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

Viste le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e smi;

Ritenuto inoltre, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio che vengono condivisi, di emanare il seguente provvedimento

Per quanto di competenza e fatto salvo il diritto dei terzi.

CONCEDE IL NULLA OSTA

Al SUAP _ Piceno Consind per Capponi Maurizio ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la sanatoria per diminuzione volume e superficie di un locale sito al piano 1° e contestuale aumento volume e superficie di un locale posto al piano terra entrambi a servizio di piscina già realizzata a Montemonaco loc. Pignotti (Fg.12 mapp.432), come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le eventuali prescrizioni che verranno impartite dagli altri Enti competenti.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso ordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio di questo Ente Parco.



Il Direttore

Ing. Carlo Bifulco

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Allegato al Nulla Osta

Oggetto: Sanatoria per diminuzione volume e superficie di un locale sito al piano 1° e contestuale aumento volume e superficie di un locale posto al piano terra entrambi a servizio di piscina già realizzata a Montemonaco loc. Pignotti (Fg.12 mapp.432) __ Richiedente: SUAP _ Piceno Consind per Capponi Maurizio __ (Pr. 136/15)

Premesso:

- Che ai sensi e nel rispetto della normativa citata in oggetto è stata esaminata la richiesta del SUAP _ Piceno Consind per Capponi Maurizio, pervenuta in data pervenuta in data 15.07.2015 (prot.4069) e successivamente integrata a seguito di specifica richiesta con nota pervenuta in data 29.05.2018 (prot.3113) inerente la sanatoria di cui in oggetto.
- Che tale richiesta è relativa alla sanatoria per opere annesse alla piscina, ed è composta dalla seguente documentazione: Richiesta, elaborati grafici, planimetrie con ubicazione interventi, documentazione fotografica, Determina della Provincia di Ascoli Piceno n.1888 del 11.12.2017 (autorizzazione paesaggistica in sanatoria)
- Che le opere oggetto di sanatoria consistono nella diminuzione del volume e superficie di un locale sito al piano 1° e contestuale aumento volume e superficie di un locale posto al piano terra entrambi a servizio di piscina già realizzata a Montemonaco loc. Pignotti.

Considerato:

- Che le opere ricadono all'interno dell'area del Parco Nazionale dei Monti Sibillini in zona 2 "ambito periferico e antropizzato" di cui al D.M. 03.02.1990;
- in zona "C di protezione" del Piano per il Parco (approvato con D.C.D. n. 59 del 18.11.2002 ed adottato con DGR Marche n.898 del 31.07.2006 e DGR Umbria n. 1384 del 02.08.2006), dove tra gli interventi ammissibili risultano ricompresi quelli di RQ (Riqualificazione): *comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento; e tra le attività e gli usi compatibili risultano compatibili quelli "UA (urbani ed abitativi): comprendenti gli usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare, le utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connessi, nonché le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; le attrezzature ricettive o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;"*
- Esterne alla rete natura 2000 (SIC e ZPS);
- Che con deliberazione del Consiglio Direttivo n.35 del 14.07.2008, veniva tra l'altro confermato "che la normativa vigente e gli altri strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco, rappresentano lo strumento di indirizzo per l'istruttoria e le determinazioni da assumere in merito alle richieste di nulla osta, autorizzazioni e pareri, nel rispetto della nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/15130 del 25.09.2000."

Considerato Inoltre:

- Che le opere previste nella sanatoria, tenendo conto della localizzazione e dell'entità non sono tali da creare un potenziale pregiudizio nei confronti del paesaggio e dell'ambiente naturale tutelato, nel rispetto dell'art.11, c.3 L.394/91 e smi (norma immediatamente applicabile quale misura di salvaguardia del PNMS nel rispetto del DM 03.02.1990 e DPR 06.08.1993).
- Che pertanto tale intervento appare coerente con gli indirizzi di conservazione di cui alla normativa vigente degli strumenti tecnici del Parco, con particolare riferimento al Piano per il Parco.



- Che gli impatti sul paesaggio e sull'ambiente naturale, connessi alla realizzazione delle opere di cui sopra sono pertanto da ritenersi sostenibili e risultano così come descritte, compatibili con le finalità di conservazione ambientale e paesaggistica di cui alla Legge 394/91 e smi e delle misure di salvaguardia del PNMS, e coerenti con le indicazioni e previsioni del Piano per il Parco;

Visto:

- Lo statuto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
- Le disposizioni relative al rilascio dei nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394/91 adottate dal Consiglio direttivo dell'Ente Parco nella seduta del 29.03.1994, e successive modifiche ed integrazioni;
- La Legge quadro sulle aree protette, 06-12-1991 n.394 e successive modifiche ed integrazioni;
- Il D.M. 03.02.1990;
- Il D.P.R. 06.08.1993;
- Il D.Lgs. n.42 del 22.01.2004 e smi;
- La nota del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n.SCN/3D/2000/9003 del 30.05.2000 con la quale tra l'altro si comunicava che la II^a Sezione del Consiglio di Stato in sede consultiva ribadiva il principio, già affermato con pacifica costanza dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui, indipendentemente dall'avvenuta redazione del Piano del Parco, l'Ente ha la possibilità di emettere il provvedimento di cui all'art.13 della Legge n.394/91, così come di negarlo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura n. SCN/ID/96/10193 del 31.07.1996 e n.4064.01.P.94 del 26.09.1994 dalle quali emerge che questo Ente Parco dovrà emettere il proprio provvedimento dopo che sia stato compiuto ogni altro atto del relativo procedimento autorizzativo;
- Le note del Ministero dell'Ambiente - Servizio Conservazione della Natura - n. SCN/3D/2000/10067 del 15.06.2000 e n.SCN/3D/2000/15613 del 02.10.2000;

SI PROPONE

Di concedere il nulla osta al SUAP _ Piceno Consind per Capponi Maurizio ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 4 del D.M. 3.2.1990 e dagli artt.6, comma 4, e 13 della legge 394/91, nonché art.1 comma 7 del D.P.R. 06.08.93, e art.11 comma 3 della legge 394/91, per la sanatoria per diminuzione volume e superficie di un locale sito al piano 1° e contestuale aumento volume e superficie di un locale posto al piano terra entrambi a servizio di piscina già realizzata a Montemonaco loc. Pignotti (Fg.12 mapp.432), come da documentazione presentata a condizione che vengano rispettate le eventuali prescrizioni che verranno impartite dagli altri Enti competenti.

Di evidenziare nel provvedimento la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale come per Legge.

Servizio Gestione del Territorio e Sviluppo Sostenibile
Il Responsabile del Procedimento Funzionario Tecnico _ Tuccini Paolo

